

Proroga degli stati di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi dal 12 al 14 febbraio 2025 nelle province di Grosseto, Livorno, Lucca e Pistoia e dal 14 marzo 2025 nel territorio della città metropolitana di Firenze e delle province di Livorno, di Lucca, di Pisa, di Pistoia e di Prato

Gentile Cliente,

La informiamo che Consiglio dei Ministri ha deliberato **la proroga di ulteriori 12 mesi dello stato di emergenza** disposto in conseguenza degli **eventi meteorologici verificatisi rispettivamente dal 12 al 14 febbraio 2025** nel territorio dei comuni di Isola del Giglio, di Monte Argentario e di Orbetello della provincia di Grosseto, di Campo dell'Elba, di Marciana, di Portoferraio e di Rio della provincia di Livorno, di Castelnuovo in Garfagnana della provincia di Lucca e di Montale, di Montemurlo, di Lomporecchio e di Larciano della provincia di Pistoia **e dal 14 marzo 2025** nel territorio della città metropolitana di Firenze e delle province di Livorno, di Lucca, di Pisa, di Pistoia e di Prato.

Si rammenta al riguardo che l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1140 del 2 maggio 2025 recante i primi interventi urgenti relativi ai suddetti stati di emergenza aveva disposto, all'art. 11, la misura della sospensione del pagamento delle rate dei mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.

Sebbene la norma non impiegasse espressioni quali "locazione finanziaria" e/o "finanziamenti di qualsiasi genere", Deutsche Leasing Italia Spa si era resa disponibile a concedere eventuali sospensioni, sussistendone i presupposti, alle seguenti condizioni:

▪ **Qualora sia prevista la sospensione dell'importo complessivo dei canoni**

- (i) il pagamento dei canoni periodici riprenderà alla prima scadenza di un canone successiva al periodo di sospensione
- (ii) conseguentemente il piano di ammortamento del Contratto verrà traslato in avanti di tanti mesi quante saranno state le mensilità di competenza dei canoni oggetto di sospensione;
- (iii) sul debito residuo in linea capitale corrispondente all'ultimo canone scaduto prima della sospensione matureranno interessi calcolati – per tutta la durata della sospensione e fino alla data del loro pagamento – al tasso contrattuale e con le stesse modalità con le quali è stato a suo tempo determinato il corrispettivo del Contratto; l'importo dei canoni in scadenza successivamente al periodo di sospensione verrà conseguentemente rideterminato mantenendo invariato il tasso contrattuale;
- (iv) i costi per i servizi accessori (ad esempio, la quota assicurativa) saranno rideterminati per tenere conto della nuova maggiore durata del Contratto a seguito della sospensione; quanto non sarà stato pagato durante il periodo di sospensione, sarà

suddiviso in quote uguali senza oneri aggiuntivi e ripartito nei canoni successivi al termine della sospensione.

- (v) la scadenza finale del Contratto e dell'obbligo di pagamento del prezzo d'opzione d'acquisto finale (qualora l'opzione d'acquisto venga esercitata) sarà traslata in avanti per uguale periodo;

▪ **Qualora sia stata prevista la sospensione della sola quota capitale dei canoni**

- (i) il pagamento dei canoni periodici inclusivi della quota capitale riprenderà alla prima scadenza di un canone successiva al periodo di sospensione
- (ii) conseguentemente il piano di ammortamento del Contratto verrà traslato in avanti di tanti mesi quante saranno state le mensilità di competenza dei canoni oggetto di sospensione;
- (iii) sul debito residuo in linea capitale corrispondente all'ultimo canone scaduto prima della sospensione matureranno interessi calcolati – per tutta la durata della sospensione e fino alla data del loro pagamento – al tasso contrattuale e con le stesse modalità con le quali è stato a suo tempo determinato il corrispettivo del Contratto;
- (iv) le quote interessi dei canoni oggetto di sospensione nonché i costi per i servizi accessori (ad esempio, la quota assicurativa) dovranno essere pagati alle scadenze originarie;
- (v) la scadenza finale del Contratto e dell'obbligo di pagamento del prezzo d'opzione d'acquisto finale (qualora l'opzione d'acquisto venga esercitata) sarà traslata in avanti per uguale periodo.

• **Sia in caso di sospensione dell'importo complessivo dei canoni che nel caso di sospensione della sola quota capitale dei canoni**

- (i) la sospensione non comporterà alcun aggravio per commissioni o spese di istruttoria;
- (ii) la sospensione non determinerà l'applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione;
- (iii) in presenza di canoni scaduti successivamente alle date degli eventi indicati nel decreto e non pagati, la sospensione opererà a partire dal primo di questi; non saranno invece ricompresi nella sospensione eventuali canoni scaduti antecedentemente alle date degli eventi indicati nel decreto né i canoni scaduti successivamente e già pagati alla data della richiesta di sospensione;
- (iv) qualora l'assicurazione dei beni oggetto del contratto sia a cura del Conducente la proroga della durata del Contratto per effetto della sospensione comporterà l'obbligo per il Conducente di una equivalente proroga della durata delle coperture assicurative previste. I relativi costi saranno a carico del Conducente;
- (v) nel caso in cui i beni oggetto del contratto siano beni mobili registrati (veicoli, elicotteri, locomotrici etc...), il Conducente dovrà far aggiornare tempestivamente la

nuova scadenza del Contratto nel libretto di circolazione (ove previsto) e nei relativi registri. In caso di inadempimento a suddetto obbligo, gli oneri che Deutsche Leasing Italia Spa sosterrà per provvedere alle annotazioni sopra descritte verranno addebitate al Condatto al costo sostenuto;

- (vi) il Condatto potrà in qualsiasi momento richiedere l'interruzione del periodo di sospensione; in tal caso non potrà richiedere successivamente una nuova sospensione.
- (vii) durante il periodo di sospensione restano ferme, senza alcun effetto novativo, le altre condizioni economiche e contrattuali (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le clausole di risoluzione previste nel contratto).

23 aprile 2026